



COMUNE DI CAPRINO VERONESE
CITTA' D'ARTE
PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N° 23 Registro Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE N. 2 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "BOI" CON CONTESTUALE VARIANTE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R.V. 11/2004.

L'anno **duemilaquindici** addì **cinque** del mese di **marzo**, alle ore **18:30** convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la **GIUNTA COMUNALE** nella solita sala delle adunanze, come in appresso:

			Presenti	Assenti
1	ARDUINI PAOLA	Sindaco	X	
2	PIANETTI MATTIA	Vice Sindaco	X	
3	PACHERA GIOVANNI	Assessore		X
4	FRANCESCHETTI ROBERTO	Assessore	X	
5	ARMANI IRENE	Assessore		X

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **Dott. Angelo Di Cerbo**
Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Prof.ssa Paola Arduini - Sindaco**
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: VARIANTE N. 2 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "BOI" CON CONTESTUALE VARIANTE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R.V. 11/2004.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni;

VISTI gli allegati pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto: **"VARIANTE N. 2 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "BOI" CON CONTESTUALE VARIANTE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R.V. 11/2004"**., che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente, che ritiene necessario procedere quanto prima all'adozione dei successivi provvedimenti;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.



COMUNE DI CAPRINO VERONESE

PROVINCIA DI VERONA

Area Urbanistica e Territorio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: VARIANTE N. 2 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "BOI" CON CONTESTUALE VARIANTE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE - ADOZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 L.R.V. 11/2004.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Caprino Veronese è dotato di Piano Regolatore Generale la cui Variante Generale è stata approvata con Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 3288 del 30.11.2001, n. 2065 del 26.07.2002, n. 3036 del 29.10.2002, da ultimo modificata con ulteriore variante approvata con Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto n. 2148 del 14.07.2009;
- che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 5 del 06.03.2014, esecutiva, ha adottato il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23/04/2004 n. 11, nonché il Rapporto Ambientale finalizzato alla procedura V.A.S. e la Sintesi non Tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs. n. 152/06;

Vista:

- la delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 27/04/2004, esecutiva, con la quale è stato approvato il piano di lottizzazione denominato "Boi" in località Boi di Pesina di Caprino Veronese;
- la convenzione Urbanistica denominata "PDL Boi" registrata all'Ufficio delle Entrate di Caprino Veronese in data 24/05/2005 rep. 2738 stipulata in data 19/05/2005 presso lo studio del Notaio Farinaro;
- la delibera di Consiglio Comunale n° 27 del 22/05/2008, esecutiva con la quale veniva approvata la prima Variante al Piano di Lottizzazione denominato "Boi" in Boi di Pesina di Caprino Veronese;
- la delibera di Consiglio Comunale n° 67 del 30/12/2008, esecutiva, con la quale veniva approvata una rettifica allo schema di convenzione già approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 39 del 27/04/2004, per la sola cessione gratuita al Comune della striscia di terreno che ha comportato l'allargamento della strada che porta alla cabina ENEL e per le modifiche già introdotte con la Variante al Piano approvata dal Consiglio Comunale con Delibera n° 27 del 22/05/2008;
- la Convenzione Urbanistica in variante tra le ditte lottizzanti ed il Comune di Caprino Veronese datata 14 Gennaio 2009 avanti al notaio Pasquale Farinaro in Caprino Veronese (rep. N° 8224 raccolta n° 4162) registrata a Caprino Veronese il 19/01/2009;

- il certificato di collaudo, datato 19/02/2009, delle opere di urbanizzazione della lottizzazione denominata "Boi", a firma del collaudatore incaricato Ing. Costantino Franceschetti di Verona (VR) prot. arrivo n. 3274 del 20/02/2009, giusta determina di incarico del Settore LL.PP. – Servizi – Patrimonio n. 469 del 30 Settembre 2005, approvato con determina del Responsabile del Settore LL.PP. n. 76 del 26.02.2009;

Atteso:

- che la ditta Immobiliare Boi srl con sede in Caprino Veronese, via A. De Gasperi 4, nella persona dell'Amministratore Unico sig. Pellegrini Fausto, in data 28.07.2014, prot. 11820, ha presentato all'approvazione del Comune di Caprino Veronese la **Variante n. 2 al Piano Urbanistico Attuativo residenziale denominato "Boi" con contestuale variante alle opere di urbanizzazione** riguardante un'area sita in loc. Boi a Caprino Veronese, redatto dall'arch. Andrea Zambotto, con studio professionale in Rivoli Veronese, via Cà Fontana 4, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Verona al n. 1833, composta dai seguenti elaborati (depositati agli atti d'ufficio):

- ✚ Tav. n. 1 – Stato Approvato e stato di Variante: Estratto catastale, Estratto PRG, Documentazione fotografica, Renders computerizzati;
- ✚ Tav. n. 2 – Stato Approvato e stato di Variante: Planimetria PdL, Sezioni PdL, Dati stereometrici, Elaborati planivolumetrici;
- ✚ Relazione Tecnica Descrittiva;
- ✚ Computo metrico opere di urbanizzazione;
- ✚ Schema di convenzione;

Considerato che la variante n. 2 al PUA in parola viene richiesta per i seguenti motivi:

✚ **SUDDIVISIONE DEL LOTTO N. 1 IN 3 LOTTI**

Si intende suddividere l'originario lotto 1 (di mq 2.809 e volumetria pari a mc 3.986) in tre lotti (1A, 1B e 1C) come di seguito specificati:

LOTTO 1A: Superficie lotto mq 1.102 – Volume edificabile mc 1.655

LOTTO 1B: Superficie lotto mq 800 – Volume edificabile mc 1.160

LOTTO 1C: Superficie lotto mq 800 – Volume edificabile mc 1.151

complessivamente di superficie pari a mq 2.702 (inferiore di mq 107 rispetto alla superficie dell'originario lotto 1) e di volume edificabile pari a mc 3.966 (inferiore di mc 20 rispetto alla volumetria assegnata all'originario lotto 1). La differenza di superficie pari a mq 107 verranno tolti all'originario lotto 1 verso ovest, lungo la strada comunale denominata Via Stazione, per essere ceduti al Comune per allargare la strada medesima e proseguire il marciapiede fino al limite di proprietà.

✚ **AUMENTO DELLA VOLUMETRIA ASSEGNATA AL LOTTO N. 6**

La differenza di volume pari a mc 20 derivante dalla suddivisione del lotto n. 1 in tre lotti, verrà assegnata al lotto n. 6 che passerà da una volumetria edificabile di mc 1.650 ad una volumetria edificabile pari a mc 1.670.

NUOVA TABELLA LOTTI

LOTTE	SUPERFICIE LOTTO MQ	VOLUME RESIDENZIALE EDIFICABILE
1A	1.102,00	1.655,00
1B	800,00	1.160,00
1C	800,00	1.151,00
2	1.392,00	2.400,00
3	1.400,00	800,00
4	800,00	850,00
5	800,00	850,00
6	2.160,00	1.670,00

		MC 10.536,00
--	--	--------------

✚ **CAMBIAMENTO ACCESSO CARRAI E PEDONALI**

Con la variante urbanistica in parola si intende:

- aumentare gli accessi pedonali da tre a sette;
- lasciare invariato il numero degli accessi carrai lungo la strada di lottizzazione ma modificarne leggermente la loro posizione;
- aggiungere due accessi pedonali e uno carraio lungo la strada comunale denominata via Stazione, nel tratto oggetto di ampliamento, a servizio del lotto 1A.

✚ **MODIFICA QUOTE DEL TERRENO**

Le quote interessate alla modifica sono esclusivamente quelle all'interno al lotto n. 1, le quali, con la suddivisione dello stesso, verranno alzate di circa 1,00 m rispetto alle quote approvate.

Rimangono invariate, invece, le quote della strada, della rotonda, del parcheggio e del verde pubblico.

Verificato che le varianti al Pua sopra descritte:

- ✚ non cambiano ed non incidono in modo significativo sull'assetto pianificatorio, né sulle condizioni dell'intervento precedentemente approvato con deliberazioni consiliari e consentono di adattare le modalità di intervento alle esigenze della proprietà;
- ✚ non incidono sui parametri urbanistici complessivi del piano, non comportano nessuna variazione al dimensionamento originario del PUA, non comportano nessuna variazione al degli standard urbanistici.

Rilevato che in ordine alla suddetta variante sono stati acquisiti i seguenti pareri:


- ⇒ Autorizzazione Paesaggistica ambientale limitatamente alle opere di urbanizzazione (Prot. n. 2851 Data 17.02.2012);
- ⇒ Parere del Comando Polizia Locale (prot. n. 3343 del 27.02.2015) con prescrizioni;
- ⇒ Parere dell'Area Tecnica Lavori Pubblici (prot. n. 2693 del 16.02.2015);
- ⇒ L'istruttoria tecnica n. 261/2014 formulata in data 04.09.2014 dal Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Territorio, con prescrizioni;

Considerata la natura non sostanziale ma puramente qualitativa della variante in parola, sia del PUA che delle opere di urbanizzazione, non si ritiene necessario richiedere alcun parere agli Enti Terzi, compresa la compatibilità idraulica, ritenendo tutti i pareri degli Enti terzi agli atti validi e pertinenti;

Esaminata la Variante n. 2 al Piano Urbanistico Attuativo residenziale denominato "Boi" con contestuale variante alle opere di urbanizzazione, presentata in data 28.07.2014, prot. n. 11820, successivamente da ultimo integrata in data 06.02.2015 prot. 2110, dalla Immobiliare Boi srl con sede in Caprino Veronese, via A. De Gasperi 4, nella persona dell'Amministratore Unico sig. Pellegrini Fausto, la quale prevede delle modifiche non sostanziali in quanto non vanno ad incidere sui parametri urbanistici complessivi del piano, non comportano nessuna variazione al dimensionamento originario del PUA, non comportano nessuna variazione degli standard urbanistici;

Ritenuto che:

- ✚ la variante sopra esplicitata, richiesta dalla ditta lottizzante in data 28.07.2014, prot. n. 11820, successivamente da ultimo integrata in data 06.02.2015 prot. 2110, **sia meritevole di accoglimento considerata la natura non sostanziale ma puramente qualitativa della variante medesima e non producendo la stessa alcun impatto significativo all'ambiente;**
- ✚ essendo le opere di urbanizzazione di cui alla Convenzione Urbanistica rep. 2738 stipulata in data 19/05/2005 successivamente integrata e variata con Convenzione rep. n. 8224 del 14.01.2009, già realizzate per intero e collaudate, dovrà essere stipulata una nuova convenzione urbanistica per l'esecuzione e modifica delle opere di urbanizzazione relative alla presente richiesta di variante sopra descritte e per la cessione gratuita al Comune



della striscia di terreno verso ovest, lungo la strada comunale denominata Via Stazione, per l'allargamento della strada comunale medesima e per il proseguo del marciapiede fino al limite di proprietà;

Rilevato:

- che la ditta lottizzante, con lo schema di convenzione proposto, ha manifestato la disponibilità ad eseguire direttamente tutte le opere di urbanizzazione primaria, come espressamente previsto dagli articoli 6 "Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nell'ambito della variante al PUA" dello schema di convenzione urbanistica;
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della presente variante al P.U.A. in esame risulta inferiore alla soglia comunitaria ed avviene a scomputo parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16, comma 2, del D.P.R. 380/2001 ed all'art. 28, comma 5, della L. n. 1150/1942;
- le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi dovranno essere in ogni caso funzionali ed eseguite a regola d'arte. Eventuali incongruenze o discordanze tra gli elaborati grafici ed il computo metrico estimativo o errori e dimenticanze progettuali non daranno in ogni caso luogo a scomputi totali o parziali del contributo di cui all'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e all'art. 28, comma 5, L. 1150/1942;
- dovranno essere rispettate tutte le condizioni, prescrizioni e disposizioni contenute nei pareri degli Enti o delle Aziende erogatrici di pubblici servizi e, pertanto, ulteriori oneri conseguenti a eventuali modifiche, prescrizioni, integrazioni e condizioni esecutive formulate nei suddetti pareri rimarranno a carico esclusivo della ditta Lottizzante e non daranno luogo in ogni caso luogo a scomputi totali o parziali dal contributo di cui all'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 28, comma 5, L. 1150/1942;

Rilevato che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 13 lett. b, del D.L. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 106/2011, e dall'articolo 20 della L.R. 11/2004, come modificata dall'art. 11 della L.R. 13/2011, la competenza per l'adozione e l'approvazione dei PUA deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.;

Richiamati:

- il D.P.R. 06.06.2001 n. 380;
- il D.L. 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. 106/2011, con particolare riferimento all'articolo 5, comma 13 lett. b;
- la L.R. 23/04/2004, n. 11 con particolare riferimento all'articolo 20;
- il D.Lgs. 33/2013 con particolare riferimento all'art. 39;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegati al presente provvedimento quali parte integrante e sostanziale dello stesso;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1. **di adottare**, per le motivazioni in premessa indicate che si intendono qui integralmente riportate, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della L. R. 11/2004, la **Variante n. 2 al Piano Urbanistico Attuativo residenziale denominato "Boi" con contestuale variante alle opere di urbanizzazione**, presentata in data 28.07.2014, prot. n. 11820, successivamente da ultimo integrata in data 06.02.2015 prot. 2110, dalla Immobiliare Boi srl con sede in Caprino Veronese, via A. De Gasperi 4, nella persona dell'Amministratore Unico sig. Pellegrini Fausto, redatta dall'arch. Andrea Zambotto, con studio professionale in Rivoli Veronese, via Cà Fontana 4, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Verona al n. 1833, composta dai seguenti elaborati (depositati agli atti d'ufficio):

- Tav. n. 1 – Stato Approvato e stato di Variante: Estratto catastale, Estratto PRG, Documentazione fotografica, Renders computerizzati;



- ✚ Tav. n. 2 – Stato Approvato e stato di Variante: Planimetria PdL, Sezioni PdL, Dati stereometrici, Elaborati planivolumetrici;
- ✚ Relazione Tecnica Descrittiva;
- ✚ Computo metrico opere di urbanizzazione;
- ✚ Schema di convenzione;

2. di specificare che:

- ✚ la variante in parola viene richiesta in quanto si intende suddividere l'originario lotto 1 (di mq 2.809 e volumetria pari a mc 3.986) in tre lotti (1A, 1B e 1C), aumentare la volumetria assegnata al lotto n. 6 (che passerà da una volumetria edificabile di mc 1.650 ad una volumetria edificabile pari a mc 1.670), aumentare gli accessi pedonali da tre a sette, lasciare invariato il numero degli accessi carrai lungo la strada di lottizzazione ma modificarne leggermente la loro posizione, aggiungere due accessi pedonali e uno carraio lungo la strada comunale denominata via Stazione, nel tratto oggetto di ampliamento, a servizio del lotto 1A, modificare le quote all'interno al lotto n. 1, le quali, con la suddivisione dello stesso, verranno alzate di circa 1,00 m rispetto alle quote approvate mentre rimarranno le quote della strada, della rotonda, del parcheggio e del verde pubblico;
 - ✚ tali modifiche non cambiano ed non incidono in modo significativo sull'assetto pianificatorio, né sulle condizioni dell'intervento precedentemente approvato con deliberazioni consiliari e consentono di adattare le modalità di intervento alle esigenze della proprietà;
 - ✚ tali modifiche, inoltre, non incidono sui parametri urbanistici complessivi del piano, non comportano nessuna variazione al dimensionamento originario del PUA, non comportano nessuna variazione al degli standard urbanistici.
 - ✚ considerata la natura non sostanziale ma puramente qualitativa della variante in parola, sia del PUA che delle opere di urbanizzazione, e non producendo la stessa alcun impatto significativo all'ambiente, non si ritiene necessario richiedere alcun parere agli Enti Terzi, ritenendo tutti i pareri agli atti validi e pertinenti;
- 3. di specificare** che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della L.R. 11/2004, entro cinque giorni dall'adozione dello schema di convenzione per l'attuazione del P.U.A. di cui al precedente punto 1 verrà depositato presso la Segreteria del Comune per dieci giorni, dell'avvenuto deposito sarà data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio online del Comune e mediante l'affissione di manifesti, nei successivi 20 giorni i proprietari degli immobili potranno presentare opposizione e chiunque osservazione in ordine al medesimo schema;
- 4. di disporre** la pubblicazione della variante n. 2 al PUA di cui al precedente punto 1. nel sito informatico dell'Ente ai sensi dell'articolo 32, comma 1 bis, della L. 69/2009 come modificato dall'art. 5, comma 6, del D.L. 70/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 106/2011, e ai sensi dell'art.39 del D.Lgs. n.33/2013;
- 5. di specificare** che il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Territorio rimane autorizzato, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, all'atto del rilascio dei singoli permessi di costruire dei fabbricati ricadenti nell'ambito della variante al P.U.A. in esame, a scomputare l'importo di Euro 4.777,50 pari cioè all'importo presunto dei lavori al netto di IVA commisurati ai costi reali, secondo stime analitiche, delle opere di urbanizzazione primaria relative alla variante del P.U.A. in parola;
- 6. di precisare** che:
- che la ditta lottizzante, con lo schema di convenzione proposto, ha manifestato la disponibilità ad eseguire direttamente tutte le opere di urbanizzazione primaria, come espressamente previsto dagli articoli 6 "Esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nell'ambito della variante al PUA" dello schema di convenzione urbanistica;



- la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria della presente variante al P.U.A. in esame risulta inferiore alla soglia comunitaria ed avviene a scomputo parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso di costruire, di cui all'articolo 16, comma 2, del D.P.R. 380/2001 ed all'art. 28, comma 5, della L. n. 1150/1942;
- le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi dovranno essere in ogni caso funzionali ed eseguite a regola d'arte. Eventuali incongruenze o discordanze tra gli elaborati grafici ed il computo metrico estimativo o errori e dimenticanze progettuali non daranno in ogni caso luogo a scomputi totali o parziali del contributo di cui all'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e all'art. 28, comma 5, L. 1150/1942;
- dovranno essere rispettate tutte le condizioni, prescrizioni e disposizioni contenute nei pareri degli Enti o delle Aziende erogatrici di pubblici servizi e, pertanto, ulteriori oneri conseguenti a eventuali modifiche, prescrizioni, integrazioni e condizioni esecutive formulate nei suddetti pareri rimarranno a carico esclusivo della ditta Lottizzante e non daranno luogo in ogni caso luogo a scomputi totali o parziali dal contributo di cui all'art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001 e dall'art. 28, comma 5, L. 1150/1942.



Oggetto: VARIANTE N. 2 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "BOI"
CON CONTESTUALE VARIANTE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – ADOZIONE AI
SENSI DELL'ART. 20 L.R.V. 11/2004.

PARERI PREVENTIVI ai sensi dell'art.49 , comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive
modificazioni e integrazioni.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile dell'Area interessata
esprime parere tecnico **favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art.49 D.Lgs.
18.08.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

Caprino Veronese, 05 MAR. 2015



IL RESPONSABILE
Area Urbanistica e Territorio
Arch. Margherita Romaniello

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, il sottoscritto Responsabile dell'Area Servizi
Finanziari esprime parere **contabile favorevole** ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art.49
D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

Note: _____

Caprino Veronese, 05 MAR. 2015



IL RESPONSABILE
AREA SERVIZI FINANZIARI
Rag. Stefano Orto

Oggetto: VARIANTE N. 2 AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "BOI" CON
CONTESTUALE VARIANTE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE – ADOZIONE AI SENSI
DELL'ART. 20 L.R.V. 11/2004.

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Prof.ssa Paola Arduini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Di Cerbo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e art.32, comma 1 della Legge n.69/2009)

Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il
giorno _____ e vi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Caprino Veronese, _

Il Responsabile Area Affari Generali - Servizi alla Persona
Giuditta Tabarelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per
quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, N° _____
REG.PUBBL., ed è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dall'ultimo
di pubblicazione (art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267).

Caprino Veronese, _____

Il Responsabile Area Affari Generali – Servizi alla Persona
Giuditta Tabarelli
